

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEL 7 APRILE 2014

Il giorno 7 aprile 2014, regolarmente convocato per le ore 11.00 presso la sede secondaria di Milano, Via Monte di Pietà 8, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

9. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità promossa contro i cessati Amministratori, il Direttore Generale e i Sindaci di BER Banca

(omissis)

Sono presenti il Presidente Prof. Giovanni Bazoli, i Vice Presidenti Ing. Gianfranco Carbonato (collegato in video conferenza da Torino) e Prof. Mario Bertolissi e i Consiglieri Avv. Gianluigi Baccolini (collegato in video conferenza da Bologna), Dott. Francesco Bianchi (collegato in audio conferenza da Parigi), Dott. Carlo Corradini, Prof. Franco Dalla Sega, Avv. Piergiuseppe Dolcini, Prof. Jean Paul Fitoussi, Prof. Edoardo Gaffeo, Prof. Pietro Garibaldi (collegato in video conferenza da Torino), Prof.ssa Rossella Locatelli, Dott. Giulio Stefano Lubatti, Dott. Marco Mangiagalli, Dott.ssa Beatrice Ramasco, Prof.ssa Marcella Sarale e Dott.ssa Monica Schiraldi (collegata in video conferenza da Torino). Hanno giustificato il ritardo i Consiglieri Dott.ssa Rosalba Casiraghi, presente per il Comitato per il Controllo nella seduta di Consiglio di Gestione in corso di svolgimento, e Dott. Iacopo Mazzei.

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Prof. Franco Dalla Sega, che si avvale dell'assistenza del Dott. Achille Galdini della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. Prende altresì parte alla riunione il Chief Governance Officer Dott. Paolo Grandi.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza e, per quanto concerne l'Ing. Carbonato, l'Avv. Baccolini, il Dott. Bianchi, il Prof. Garibaldi e la Dott.ssa Schiraldi, il rispetto di quanto previsto dall'art. 24.6 dello Statuto, a norma dell'art. 24.7 dello Statuto dichiara aperta la seduta alle ore 11.15 e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(omissis)

La Dott.ssa Casiraghi e il Dott. Mazzei si uniscono ai lavori consiliari.

(omissis)

9. PROPOSTA DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROMOSSA CONTRO I CESSATI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE E I SINDACI DI BER BANCA

Il Presidente invita a prendere parte ai lavori la responsabile della Direzione Legale e Contenzioso, Avv. Lunati, per riferire al Consiglio di Sorveglianza la proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità promossa nel dicembre 2010 dal Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. (BER), all'epoca in amministrazione straordinaria, contro i componenti dei disciolti Organi di amministrazione e controllo nonché l'ex Direttore Generale e Amministratore Delegato. A seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e dell'incorporazione di BER in Intesa Sanpaolo, quest'ultima è subentrata nella titolarità dell'azione.

Il Prof. Bazoli precisa che la competenza a deliberare in merito alla proposta in esame, approvata dal Consiglio di Gestione per quanto di competenza, è del Consiglio di Sorveglianza che, ai sensi dell'art. 2409-*decies* del codice civile, che si esprime a maggioranza assoluta dei propri componenti. Alla delibera può opporsi una percentuale qualificata di soci (5% del capitale nelle società quotate): tale diritto non postula la necessità di convocare un'assemblea per raccogliere l'eventuale dissenso, ma impone la pubblicazione, su almeno un quotidiano, dell'avvenuta delibera di rinuncia (con specificazione dei tempi e delle modalità con cui va esercitato il diritto di opposizione) e la messa a disposizione della documentazione necessaria a fini informativi presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e presso la Borsa.

L'Avv. Lunati, avvalendosi di una relazione preventivamente trasmessa a tutti i Consiglieri e acquisita agli atti del Consiglio, riepiloga i fatti di causa che si riferiscono all'attività svolta dagli Organi sociali di BER nel periodo 2007-2009. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene contestato di avere omesso di esercitare l'incarico con la dovuta diligenza e di avere così contribuito a determinare lo stato di dissesto della Banca. All'ex Amministratore Delegato e Direttore Generale, viene inoltre contestato di avere commesso gravi irregolarità, di avere effettuato operazioni anomale nella gestione e nella direzione della Banca nonché di avere omesso di predisporre un efficiente sistema organizzativo e di controlli interni sulle principali aree di affari. Ai membri del Collegio Sindacale viene imputato di non avere ottemperato agli obblighi di sorveglianza sulla gestione previsti dalla disciplina generale societaria e dalla normativa di settore in tema di vigilanza bancaria nonché, in particolare, di avere omesso di segnalare tempestivamente a Banca d'Italia le irregolarità di gestione riscontrabili in BER.

Sulla base di queste contestazioni è stata formulata una domanda di rifusione del danno patrimoniale quantificata, in via principale, in euro 66.747.000, pari alla perdita del capitale sociale (euro 35.400.000) e al deficit patrimoniale esistente al 30.11.2010) e, in via subordinata, in euro 24.036.000, pari ai danni derivati da finanziamenti concessi in assenza del necessario merito creditizio (euro 6.500.000), dall'operatività in derivati e in altri strumenti finanziari (euro 7.999.000) e da perdite relative a contenziosi transatti (euro 9.537.000). E' stato inoltre richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione all'immagine e alla reputazione della Banca, da liquidarsi in via equitativa.

I convenuti hanno resistito opponendo difese articolate, delle quali l'Avv. Lunati riferisce le principali eccezioni segnalando altresì che, in pendenza dell'azione sociale di responsabilità, è stata promossa da 81 correntisti di BER, davanti al medesimo Tribunale di Bologna, un'azione risarcitoria sia contro i cessati Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, sia contro BER (nella cui posizione processuale è subentrata Intesa Sanpaolo). Con detta azione i convenuti sono chiamati a rispondere in solido, seppur a diverso titolo, dei danni (quantificati in circa 1,4 milioni di euro) che sarebbero derivati agli attori dalla sospensione dell'operatività dei conti e depositi disposta da Banca d'Italia nel periodo 6 dicembre 2010 - 6 marzo 2011. Intesa Sanpaolo si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di qualsiasi nesso causale dal momento che la sospensione dei pagamenti, essendo stata disposta da Banca d'Italia (per scongiurare la corsa al ritiro dei depositi), rappresenta il tipico *factum principis* che crea uno stato di moratoria legale e rende, anzi, legittimo il blocco dei pagamenti da parte della banca che non può quindi considerarsi inadempiente verso i propri clienti.

In questo quadro processuale, i convenuti nell'azione sociale di responsabilità hanno manifestato l'intenzione di ricercare una soluzione stragiudiziale, con il pagamento di 2 milioni di euro in due *tranche* di pari importo, la prima al momento dell'accettazione dell'offerta e la seconda al termine della richiamata procedura prevista dal codice civile per la raccolta delle eventuali opposizioni da parte degli azionisti di Intesa Sanpaolo (orientativamente entro il prossimo 30 giugno). I convenuti, inoltre, sarebbero disponibili a manlevare la Banca da qualsiasi onere e costo (anche solo per spese processuali) che quest'ultima dovesse sostenere in dipendenza di un'eventuale soccombenza (allo stato da ritenersi improbabile) nel giudizio promosso dagli 81 correntisti.

L'Avv. Lunati si sofferma sulle ragioni che portano a considerare la proposta meritevole di accoglimento, anche sulla base dei pareri espressi da primari studi legali.

In primo luogo, non può ritenersi certo che l'esito della causa di responsabilità sia favorevole a Intesa Sanpaolo. Ciò vale soprattutto per gli Amministratori non operativi, dal momento che gli addebiti attengono soprattutto alla sfera di responsabilità dell'Amministratore e Direttore Generale e che non è emersa alcuna specifica operazione, da parte degli Amministratori, diretta a favorire clienti o altri terzi o a procurare a se medesimi un indebito vantaggio in pregiudizio del patrimonio sociale.

Si deve poi considerare che, se anche venisse accertata l'inadeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile, ai fini della responsabilità dei convenuti sarebbe onere di BER dimostrare l'esistenza di un danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale inadeguatezza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti univoca nel ritenere che le irregolarità non sono di per sé sufficienti a far sorgere una responsabilità risarcitoria se non si provi quali siano i danni riconducibili alle medesime irregolarità.

Inoltre, proprio in relazione alla dimensione dei danni, non sono da sottovalutare le eccezioni dei convenuti secondo i quali sarebbe illegittima la quantificazione effettuata alla data del 30.11.2010, vale a dire un anno e mezzo dopo l'avvio dell'amministrazione straordinaria, ricomprendendo tale quantificazione i risultati di una gestione cui essi erano estranei.

A ciò va poi aggiunta la considerazione che le differenti valutazioni degli ispettori della Banca d'Italia in ordine ai crediti verso la clientela hanno fatto emergere la necessità di una rettifica in negativo di soli euro 4,2 milioni rispetto al valore esposto nel predetto bilancio, con un'incidenza in termini percentuali di scarsa rilevanza sul patrimonio netto.

L'Avv. Lunati osserva infine che:

- se il giudizio proseguisse, si renderebbe necessario il ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio che prolungherebbe la durata della causa ed esporrebbe la Banca a spese non indifferenti (che si sommerebbero a quelle di difesa, il cui ammontare va commisurato al valore della domanda risarcitoria formulata per euro 66,7 milioni);
- anche nel caso di un esito favorevole, non è sicuro che Intesa Sanpaolo possa recuperare dai convenuti l'importo di un'eventuale condanna nei loro confronti: questi sono infatti tutti persone fisiche, il loro patrimonio, per la carenza dei relativi presupposti giuridici, non è stato sottoposto a misure cautelari e – nel frattempo o addirittura preventivamente – essi avrebbero potuto adottare accorgimenti idonei a

proteggerlo da future aggressioni (con la necessità, in tal caso, di esperire azioni revocatorie degli atti dispositivi, anch'esse di esito incerto e di lunga durata); quanto poi alle coperture attivate da due dei sindaci convenuti, le relative compagnie assicurative, chiamate in causa, hanno contestato l'operatività della polizza;

- le menzionate incertezze recuperatorie assumerebbero, poi, maggior rilevanza nel caso in cui fosse accertata la responsabilità esclusiva del Direttore Generale;
- la definizione del contenzioso civilistico eviterebbe a Intesa Sanpaolo possibili incongruenze sul piano difensivo in considerazione del fatto che, nell'ambito dei procedimenti penali scaturiti dall'insolvenza di BER, ve n'è uno in particolare nel quale, a causa dei reati ipotizzati, è stata contestata a Intesa Sanpaolo (quale successore di BER) la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie delle false comunicazioni sociali e dell'aggiotaggio; è infatti evidente la difficoltà per Intesa Sanpaolo di assumere linee difensive coerenti laddove nell'azione sociale di responsabilità la domanda risarcitoria si basa sull'inadeguatezza degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo, mentre, nel procedimento penale, per respingere l'accusa, si dovrebbe sostenere l'esatto contrario.

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno definire in via transattiva l'azione sociale di responsabilità pendente contro tutti i convenuti mediante il pagamento da parte degli stessi dell'importo complessivo di euro 2 milioni.

Tanto premesso il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione esibita, delle argomentazioni addotte e delle determinazioni del Consiglio di Gestione, all'unanimità delibera di autorizzare la definizione transattiva delle azioni di responsabilità promosse dall'ex Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. e dei giudizi connessi a fronte del pagamento, da parte dei convenuti, dell'importo complessivo di euro 2 milioni.

Il tutto con rinuncia ad ogni ulteriore reciproca pretesa e con compensazione integrale delle spese di causa.

Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che la delibera verrà resa pubblica nei modi di legge per consentire agli azionisti l'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 2409-*decies*, quarto comma, del codice civile.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 14.10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA CONTRO I CESSATI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE E I SINDACI DI BER BANCA.

In data 27.12.2010 il Banco Emiliano Romagnolo S.p.a. (BER), all'epoca in amministrazione straordinaria, avviava – in persona dei Commissari Straordinari a ciò debitamente autorizzati dalla Banca d'Italia – azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi di amministrazione e controllo nonché contro l'ex direttore generale ed amministratore delegato (nel prospetto allegato sono elencati tutti i convenuti, inclusi i soggetti chiamati in garanzia).

L'azione, promossa con il patrocinio dello Studio Vassalli e Associati di Roma, è stata instaurata davanti al Tribunale di Bologna e si trova ancora nella fase iniziale a causa delle interruzioni verificatesi sia per il decesso di taluni convenuti sia per le chiamate in garanzia delle compagnie assicurative da parte di altri. La prossima udienza è fissata al 12.6.2014 per prima comparizione e trattazione della causa.

A seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria (29.7.2011) e dell'incorporazione di BER in ISP (decorrenza 3.12.2012) quest'ultima è subentrata nella titolarità della presente azione.

I fatti di causa si riferiscono all'attività svolta dagli organi sociali nel periodo 2007 – 2009 (sino cioè all'assoggettamento di BER all'amministrazione straordinaria, disposta con provvedimento della Banca d'Italia dell'8.7.2009).

Ai componenti del consiglio di amministrazione viene contestato di avere omesso di esercitare l'incarico con la dovuta diligenza e di avere così contribuito a determinare lo stato di dissesto della Banca. In particolare viene loro addebitato:

- di avere omesso di vigilare sull'operato del direttore generale e di quei dipendenti della banca che riportavano direttamente a lui;
- di non avere impedito il compimento di pratiche dannose da parte di questi ultimi.

All'ex amministratore delegato e direttore generale, rag. Paolo Lelli, viene inoltre contestato di avere commesso gravi irregolarità, di avere effettuato operazioni anomale nella gestione e nella direzione della Banca nonché di avere omesso di predisporre un efficiente sistema organizzativo e di controlli interni sulle principali aree di affari.

Ai componenti del collegio sindacale viene imputato di non avere ottemperato agli obblighi di sorveglianza sulla gestione previsti dalla disciplina generale societaria e dalla normativa di settore in tema di vigilanza bancaria nonché, in particolare, di avere omesso di segnalare tempestivamente a Banca d'Italia le irregolarità di gestione riscontrabili in BER.

Sulla base di tali contestazioni è stata formulata una domanda di rifusione del danno patrimoniale quantificata, in via principale, in Euro 66.747.000, pari alla perdita del capitale sociale (Euro 35.400.000) e al deficit patrimoniale esistente al 30.11.2010) e, in via subordinata, in Euro 24.036.000, pari ai danni derivati da finanziamenti concessi in assenza del necessario merito creditizio (Euro 6.500.000), dall'operatività in

derivati e in altri strumenti finanziari (Euro 7.999.000) e da perdite relative a contenziosi transatti (Euro 9.537.000). E' stato inoltre richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione all'immagine e alla reputazione della Banca, da liquidarsi in via equitativa.

I convenuti hanno resistito e si sono difesi opponendo articolate difese così sintetizzabili.

Gli amministratori hanno eccepito:

- la genericità degli addebiti e la carenza di prova non solo in ordine al danno contestato ma anche al nesso causale tra le presunte condotte illecite loro attribuite ed il danno stesso;
- l'esclusiva responsabilità dell'amministratore delegato e direttore generale, rag. Lelli, alle cui dipendenze agiva, tra l'altro, la dipendente infedele Tattini, del cui operato il consiglio di amministrazione è stato a lungo tenuto all'oscuro;
- l'adeguatezza del sistema di amministrazione e controllo (aggirato da dipendenti infedeli), delle procedure di erogazione del credito e delle policy interne nell'ambito dei servizi di investimento;
- l'illegittimità del criterio di quantificazione del danno (mediante differenza tra attivo e passivo patrimoniale) e, in ogni caso, l'illegittimità dell'assunzione del 30.11.2010 quale data di riferimento per il relativo calcolo, collocandosi essa un anno e mezzo dopo l'inizio della gestione commissariale.

L'amministratore delegato e direttore generale, rag. Lelli, oltre alle eccezioni sollevate dagli altri amministratori, ha eccepito:

- di avere sempre sottoposto le proposte di fido all'approvazione dell'organo consiliare anche quando si trattava di importi che rientravano nella sua autonomia gestionale e di avere sempre predisposto le relative relazioni istruttorie;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avente natura extracontrattuale e come tale non ricompresa nei poteri attribuiti dalla legge ai Commissari;
- in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

I sindaci, oltre a difese analoghe a quelle degli amministratori, hanno eccepito:

- l'adeguatezza dei controlli e delle verifiche da loro svolte, tant'è che nemmeno gli interventi degli Ispettori della Banca d'Italia nell'estate del 2007 e successivamente all'inizio del 2009 avevano posto fine all'accumularsi delle perdite;
- la non imputabilità ad essi della omessa vigilanza sulle condotte dei dipendenti infedeli, che hanno aggirato le procedure e falsificato documenti, ed in particolare sull'operato della Tattini essendo la stessa alle dirette dipendenze del direttore generale e titolare di autonomi poteri delegati;
- l'incongruità della quantificazione del danno dal momento che, in esito alle verifiche di Banca d'Italia, nell'aprile 2009, la valutazione degli Ispettori sugli accantonamenti a fondo rischi divergeva di appena 4,2 milioni rispetto a quelli effettuati da BER.

Per completezza d'informazione va inoltre segnalato che, pendente l'azione sociale di responsabilità, veniva promossa da 81 correntisti di BER, davanti al medesimo Tribunale di Bologna, un'azione risarcitoria sia contro i cessati amministratori, sindaci e direttore generale, sia contro BER (nella cui posizione processuale è subentrata ISP quale incorporante di BER).

Con detta azione i convenuti sono chiamati a rispondere in solido (ma a titolo diverso, e precisamente i membri dei disciolti organi sociali in via extracontrattuale per *mala gestio* e BER per inadempimento contrattuale nei confronti dei singoli attori) dei danni che sarebbero derivati agli attori stessi dalla sospensione dell'operatività dei conti e depositi disposta da Bankit nel periodo 6 dicembre 2010 – 6 marzo 2011. Il *petitum* complessivo della domanda ammonta a Euro 1,4 milioni circa.

ISP si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di qualsiasi nesso causale dal momento che la sospensione dei pagamenti, essendo stata disposta da Bankit (per scongiurare la corsa al ritiro dei depositi), rappresenta il tipico *factum principis* che crea uno stato di moratoria legale e rende, anzi, legittimo il blocco dei pagamenti da parte della banca che non può quindi considerarsi inadempiente verso i propri clienti.

* * *

In questo quadro processuale, è stata manifestata da parte dei convenuti nell'azione sociale di responsabilità l'intenzione di voler ricercare una soluzione stragiudiziale.

In sede di approfondimento di tale ipotesi è emersa la disponibilità ad un versamento complessivo di 2 milioni di Euro in due *tranche* di pari importo, la prima al momento dell'accettazione dell'offerta e la seconda al termine della procedura prevista dall'art. 2409 decies cod. civ. per la raccolta delle eventuali manifestazioni di dissenso da parte degli azionisti di ISP (orientativamente entro il 30.6. 2014). I convenuti, inoltre, si obbligano a manlevare ISP da qualsiasi onere e costo (anche solo per spese processuali) che quest'ultima dovesse sostenere in dipendenza di un'eventuale soccombenza (anche se allo stato da ritenersi improbabile) nel giudizio promosso dagli 81 correntisti.

Si ritiene che la proposta sia meritevole di essere considerata con favore per le seguenti ragioni condivise non solo dall'Avv. Stefano Pantalani dello Studio Vassalli, autore delle difese per conto di BER, ma anche dall'Avv. Carlo Pedersoli, da noi richiesto di esprimere una valutazione della vicenda e delle conseguenti prospettive in ordine alle *chance* di cui disponiamo.

In primo luogo non può ritenersi per certo che l'esito della causa di responsabilità risulti favorevole a ISP.

Ciò vale soprattutto per gli amministratori non operativi (compreso il Presidente e coloro che facevano parte del Comitato Esecutivo) dal momento che gli addebiti attengono soprattutto alla sfera di responsabilità dell'amministratore e direttore generale il quale avrebbe omesso di vigilare sull'attività della Tattini che rispondeva direttamente a lui e alla quale erano state da lui conferite ampie deleghe.

Se è vero che le criticità derivate dal rapporto operativo tra la Tattini e il Lelli costituiscono il sintomo di rilevanti carenze negli assetti amministrativi e organizzativi, è pur vero che la Tattini agiva al di fuori della sfera di controllo del consiglio di amministrazione, in frontale violazione delle procedure interne e delle delibere di fido approvate dal consiglio di amministrazione.

In ogni caso, al di fuori delle criticità riferibili all'operato della Tattini e delle responsabilità del Lelli nella gestione delle erogazioni, non è emersa alcuna specifica operazione da parte degli amministratori diretta a favorire clienti o altri terzi o a procurare a se medesimi un indebito vantaggio in pregiudizio del patrimonio sociale.

Si deve poi considerare che se anche venisse accertata l'inadeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile, ai fini della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., sarebbe pur sempre onere di BER dimostrare l'esistenza di un danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale inadeguatezza (in tal senso la giurisprudenza della Cassazione è univoca nel ritenere che le irregolarità non sono di per sé sufficienti a far sorgere una responsabilità risarcitoria se non si provi quali siano i danni riconducibili a tali irregolarità).

Inoltre, proprio in relazione alla dimensione dei danni, non sono da sottovalutare le eccezioni dei convenuti secondo i quali sarebbe illegittima la quantificazione effettuata alla data del 30.11.2010, vale a dire un anno e mezzo dopo l'avvio dell'amministrazione straordinaria, ricomprendendo tale quantificazione i risultati di una gestione cui essi erano estranei. Oltretutto, la perdita di Euro 9,853 milioni esposta nell'ultimo bilancio

al 31.12.2008 prima dell'apertura della procedura, era di poco superiore (per circa 1 milione) all'importo del successivo aumento di capitale (effettuato nel giugno 2009 per Euro 8,850) e che venne sottoscritto anche dagli amministratori convenuti.

A ciò va poi aggiunta la considerazione che le differenti valutazioni degli Ispettori della Banca d'Italia in ordine ai crediti verso la clientela hanno fatto emergere la necessità di una rettifica in negativo di soli Euro 4,2 milioni rispetto al valore esposto nel predetto bilancio, con un'incidenza in termini percentuali di scarsa rilevanza sul patrimonio netto.

Non va infine trascurato che:

- (i) se il giudizio proseguisse si renderebbe necessario il ricorso ad una CTU che prolungherebbe la durata della causa e ci esporrebbe a spese non indifferenti (che si sommerebbero a quelle di difesa il cui ammontare va commisurato al valore della domanda risarcitoria formulata per Euro 66,7 milioni);
- (ii) anche nel caso di un esito favorevole non è sicuro che ISP potrà recuperare dai convenuti l'importo di un'eventuale condanna nei loro confronti: questi sono infatti tutti persone fisiche, il loro patrimonio, per la carenza dei relativi presupposti giuridici, non è stato sottoposto a misure cautelari e – nel frattempo o addirittura preventivamente – essi avrebbero potuto adottare accorgimenti idonei a proteggerlo da future aggressioni (con la necessità, in tal caso, di esperire azioni revocatorie degli atti dispositivi, anch'esse di esito incerto e di lunga durata). Quanto poi alle coperture assicurative attivate da due dei sindaci convenuti, va evidenziato che le relative compagnie assicurative, chiamate in causa, hanno contestato l'operatività della polizza.
- (iii) le menzionate incertezze recuperatorie assumerebbero poi ancora maggior rilevanza nel caso in cui fosse accertata la responsabilità esclusiva del Lelli;
- (iv) infine, la definizione del contenzioso civilistico eviterebbe ad ISP possibili incongruenze sul piano difensivo in considerazione del fatto che, nell'ambito dei procedimenti penali scaturiti dall'insolvenza di BER, ve n'è uno in particolare (n. 12049/10-21 RGNR contro i cessati amministratori, i sindaci ed il Lelli) nel quale, a causa dei reati ipotizzati, è stata contestata ad ISP – quale successore di BER – la responsabilità ex D. lgs. n. 231/2001 per le fattispecie delle false comunicazioni sociali e dell'aggiotaggio. E' evidente, infatti, la difficoltà per ISP di assumere linee difensive coerenti laddove nell'azione sociale di responsabilità la domanda risarcitoria si basa sull'inadeguatezza degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo, mentre, nel procedimento penale, per respingere l'accusa, si dovrebbe sostenere l'esatto contrario.

* * *

La competenza a deliberare in merito alla presente proposta, in considerazione della specifica disciplina prevista dal sistema dualistico, appartiene al Consiglio di Sorveglianza il quale – ai sensi dell'art. 2409 decies cod. civ. – è investito del potere non solo di autorizzare ma anche di transigere e rinunciare all'azione sociale di responsabilità, deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti e purchè non si opponga una percentuale qualificata di soci (5% del capitale nelle società quotate).

Sulla base di un precedente parere acquisito dal Prof. Piergaetano Marchetti¹ e da lui recentemente riconfermato, tale disciplina si applica anche nel caso in cui l'azione fosse stata in ipotesi autorizzata dall'assemblea sotto la vigenza di un sistema di *governance* diverso dal regime dualistico.

Nel caso in questione, poi, in virtù della specifica disciplina di settore (art. 72, comma 5°, TUB), l'esercizio dell'azione è stato deliberato non dall'assemblea ma dai due commissari straordinari in forza di autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, il che costituisce un'ulteriore ragione per escludere la necessità di sottoporre la questione all'assemblea non promanando da tale organismo l'originaria decisione di esperire l'azione.

In base al citato parere, il diritto di opposizione che la norma di cui all'art. 2409 decies riconosce alla suddetta percentuale qualificata di soci non postula la necessità di convocare un'assemblea per raccogliere l'eventuale dissenso ma impone soltanto la pubblicazione, su almeno un quotidiano, dell'avvenuta delibera di rinuncia (con specificazione dei tempi e delle modalità con cui va esercitato il diritto di opposizione) e la messa a disposizione della documentazione necessaria a fini informativi presso la sede sociale, sul sito internet di ISP e presso la Borsa.

* * *

In considerazione di quanto sopra si propone di sottoporre la pratica al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione della proposta di definizione in via transattiva dell'azione sociale di responsabilità pendente contro tutti i convenuti mediante il pagamento da parte degli stessi dell'importo complessivo di Euro 2 milioni con le modalità meglio specificate nella presente relazione.

Milano, 21 marzo 2014

DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO
Il Responsabile

CHIEF GOVERNANCE OFFICER

¹ Il parere fu rilasciato il 3.7.2008 in occasione della rinuncia relativamente ad alcuni dei convenuti nell'azione di responsabilità concernente i cessati amministratori e sindaci dell'ex Banco di Napoli, rinuncia deliberata dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 16.9.2008.

SOGGETTI E CONTENUTO DELLE DOMANDE (Tribunale di Bologna)

Attore	Convenuti	Autorità adita	Causa petendi	Petitum
<p>Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. in Ammin. Straord.</p>	<p>1) <u>Alberto Maffei Alberti</u>, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo 2) <u>Amedeo Mandrioli</u>, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (l'azione prosegue ora nei confronti dell'erede Klodt Dagmar) 3) <u>Paolo Lelli</u>, Amministratore Delegato, membro del Comitato Esecutivo e Direttore generale 5) <u>Massimo Bucci</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 6) <u>Luigi Stortoni</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 7) <u>Gino Righi</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 8) <u>Albano Guaraldi</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 9) <u>Angelo Di Giansante</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 10) <u>Andrea Baroni</u>, membro del Consiglio di Amministrazione 11) Silvia Marino e Anna Chiavitteri, quali eredi del dott. <u>Alfonso Marino</u>, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (le due convenute hanno dichiarato di avere rinunciato all'eredità) ----- 12) <u>Carlo Valli</u>, Presidente del Collegio Sindacale 13) <u>Cosimo Sasso</u>, Sindaco effettivo (che ha chiamato in causa Sara Assicurazioni S.p.A.) 14) <u>Franco Stupazzini</u>, Sindaco effettivo (che ha chiamato in causa Allianz S.p.A.)</p>	<p>Tribunale civile di Bologna, dott. Salina, r.g.n. 246/2011</p>	<p>- Azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., art. 53, primo comma, lett. a), b), d), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), nonché per violazione delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (circolare n. 229 del 21 aprile 1999, aggiornata al 10 aprile 2007)</p> <p>- Azione sociale di responsabilità nei confronti del Direttore Generale ai sensi dell'art. 2396 cod. civ.</p> <p>- Azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2403, 2407 cod. civ., nonché per aver violato gli obblighi di vigilanza previsti dalla Banca d'Italia (circolare n. 229/1999) e per non aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 52 TUB</p>	<p>Accertarsi la responsabilità, in via solidale, di tutti i convenuti ai sensi delle norme citate</p> <p>Condannarsi tutti i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni:</p> <p>(a) <u>patrimoniali</u>, così quantificati:</p> <p>- <i>in via principale</i>, <u>Euro 66.747.000;</u></p> <p>- <i>in via subordinata</i>, <u>Euro 24.036.000;</u></p> <p>(b) <u>non patrimoniali</u> da liquidarsi in via equitativa <i>ex art.</i> 1226 cod. civ.</p>